

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SASOM S.r.l.

in

ALA S.r.l.

(artt. 2501 ter e 2505 c.c.)

(18 marzo 2026)

PREMESSA

Gli organi amministrativi della Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese - S.A.S.O.M S.r.l. (di seguito "SASOM" o "incorporata") e di AEMME Linea Ambiente - ALA S.r.l. (di seguito "ALA" o "incorporante") hanno deciso e redatto il presente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di S.A.S.O.M S.r.l. in ALA S.r.l. (di seguito la "Fusione") ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile.

Entrambe le società sono a partecipazione pubblica poiché la società incorporanda è attualmente posseduta da undici Comuni mentre la società incorporante è posseduta da società socie tutte a totale capitale pubblico (AMGA Legnano S.p.A., CAP Holding S.p.A., A.S.M. S.r.l. e A.M.S.C. S.p.A.) e pertanto all'operazione di fusione si applicano le norme sulla fusione integrate dai principi in house in virtù dei quali la società risultante dalla fusione dovrà mantenere il controllo analogo da parte degli enti pubblici partecipanti; deve svolgere la sua funzione prevalente nei confronti degli enti soci e non deve possedere partecipazioni private incompatibili, nel rispetto della vigente normativa.

Alla data di redazione del presente Progetto di Fusione, la società incorporante non detiene alcuna partecipazione nel capitale della società incorporanda. È tuttavia previsto che, anteriormente alla stipula dell'atto notarile di fusione, la società incorporante acquisisca la titolarità dell'intero capitale sociale della società incorporanda, divenendone socio unico.

Il possesso di tutte le quote dell'incorporata da parte dell'incorporante costituisce presupposto essenziale per l'attuazione della fusione in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c. e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell'atto di fusione ed in virtù delle massime della commissione società sia di Milano che del Triveneto risulta legittima sia la redazione del progetto di fusione che l'assunzione della delibera di fusione, anche qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista in tali momenti restando così l'attuazione della fusione subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario) l'avveramento del quale viene accertato in sede di stipula dell'atto di fusione medesimo e senza che ciò comporti la necessità di apporre agli atti propedeutici alla fusione una condizione in senso proprio.

Alla Fusione partecipano due società a responsabilità limitata e pertanto i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, (termine tra l'iscrizione del Progetto di Fusione e la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla Fusione), 2501-septies, primo comma (deposito di atti prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla Fusione) e 2503, primo comma (termine per l'opposizione dei creditori), del Codice Civile, sono ridotti alla metà (art. 2505- quater del Codice Civile) ai sensi di legge.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

(a) **Società Incorporante AEMME Linea Ambiente S.r.l.** – per acronimo **ALA S.r.l.** Società a responsabilità limitata, con Sede legale in via Crivelli n. 39, 20013 Magenta (MI) e sede Amministrativa – Operativa, in via per Busto Arsizio n. 53, 20025 Legnano (MI), Iscritta nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 06483450968, capitale sociale sottoscritto ed interamente versato alla data dell'approvazione del Progetto di Fusione pari ad euro 2.265.233,00.

(b) **Società Incorporata Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese S.r.l.** - per acronimo **S.A.S.O.M. S.r.l.** Società a responsabilità limitata, con Sede legale in via Antonio Meucci n. 2 - 20083 Gaggiano (Milano), Iscritta nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 13264390157, capitale sociale sottoscritto ed interamente versato alla data dell'approvazione del Progetto di Fusione pari ad euro 293.694,53.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La fusione non comporta alcuna modifica dello statuto della Società Incorporante, che rimarrà invariato anche a seguito dell'operazione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Poiché alla data dell'atto di fusione la società incorporanda SASOM S.r.l. sarà totalmente posseduta dall'incorporante ALA S.r.l., non si darà luogo ad alcun concambio, né all'assegnazione di nuove quote né all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante.

La redazione dell'atto di cessione verrà stipulato nel corso dell'operazione di fusione e detta tempistica è dettata: dalla natura in house delle partecipazioni sociali; dalla necessità di coordinare più soggetti pubblici; di predisporre la documentazione e le deliberazioni occorrenti ai fini della valutazione economica dell'operazione, della coerenza del TUSP e della verifica del mantenimento dei requisiti in house, oltre a tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa per la validità della cessione de quo.

A tal fine si precisa che è previsto l'acquisto da parte di ALA della quota di partecipazione totalitaria in SASOM s.r.l.

ad un prezzo pari a euro 1.250.474 euro, importo risultante dal valore del patrimonio netto contabile della società dal bilancio di esercizio approvato al 31/12/2025 e coerente con la “Relazione delle relazioni di stima del valore del capitale economico della società SASOM Società Ambiente del Sud Ovest Milanese s.r.l.” redatta dalla società PRAXI S.p.A.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE TALI QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI (EX ART. 2501 TER COMMA 1 N. 4 E 5 C.C.)

Non si darà luogo all'assegnazione di quote della società incorporante ai soci della società incorporata, poiché l'incorporata sarà interamente posseduta dalla incorporante alla data dell'atto di fusione.

Dato l'integrale possesso da parte dell'incorporante del capitale della incorporanda, non esiste alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili.

5. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

Il progetto di fusione in oggetto si pone in primo luogo in coerenza con gli indirizzi di razionalizzazione già assunti dai Comuni Soci di SASOM S.r.l. e dalla società SASOM S.r.l., nonché con il Piano Industriale di ALA S.r.l. approvato in data 15 ottobre 2025 dall'assemblea della società.

Da un lato, infatti, i Consigli Comunali di alcuni dei Comuni Soci di SASOM, hanno dato atto, nelle delibere di ricognizione periodica delle proprie partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP, della valutazione in corso relativa all'ipotesi di razionalizzazione di SASOM, con possibile incorporazione di quest'ultima in altra società a capitale interamente pubblico, da attuarsi nel primo semestre del 2026.

Dall'altro lato, nell'assemblea ordinaria del 28 maggio 2025, i Comuni Soci di SASOM hanno manifestato, all'unanimità, il consenso a proseguire i confronti con ALA, finalizzati a ricevere una proposta di acquisto della totalità delle partecipazioni della Società preordinata alla fusione per incorporazione della stessa in ALA e nell'assemblea ordinaria di SASOM tenutasi il 9 febbraio 2026 tutti i Comuni Soci hanno espresso parere positivo in merito alla proposta di acquisto formulata da ALA in data 8 gennaio 2026, alle condizioni presenti nella stessa e nei suoi allegati, che è stata conseguentemente approvata all'unanimità.

La suddetta operazione di fusione per incorporazione di SASOM in ALA consentirà di:

- garantire e il mantenimento del presidio di Gaggiano come hub operativo per la durata dei contratti di servizio in essere e anche successivamente, almeno per la durata dei primi rinnovi degli affidamenti che i Comuni attuali soci di SASOM conferiranno ad ALA;
- garantire la salvaguardia occupazionale di tutto il personale assunto e in servizio presso Sasom alla data del trasferimento;
- confermare per tutti i Comuni soci di SASOM gli attuali affidamenti in house fino a naturale scadenza, con le stesse condizioni contrattuali sia economiche che tecniche (modalità di svolgimento del servizio);
- confermare l'interesse e la volontà di ALA - alla scadenza dei contratti in essere – di proseguire il servizio in favore dei Comuni soci di SASOM con un nuovo affidamento in house del servizio di igiene urbana per un periodo minimo di 8 anni, auspicando tuttavia durate maggiori fino ad a 15 anni più coerenti con il progressivo miglioramento della qualità del servizio, ammodernamento delle strutture e degli strumenti di gestione ed economicità complessiva del progetto tecnico.

Sotto questo profilo, la fusione per incorporazione è in linea con il favor ordinamentale per i processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delineato dal D. Lgs. 175/2016, il quale impone alle amministrazioni pubbliche di perseguire assetti societari maggiormente funzionali, sostenibili e rispondenti ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, dismettendo partecipazioni in società che svolgono attività analoghe e/o similari (SASOM ed ALA operano entrambe nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani).

Si evidenzia inoltre che l'operazione societaria prescelta (fusione per incorporazione) costituisce un'operazione di riorganizzazione e razionalizzazione societaria che, a differenza di altre forme di cessazione di soggetti societari (come, ad esempio, la liquidazione volontaria), non comporta lo scioglimento e la disgregazione del patrimonio sociale, ma ne assicura la continuità giuridica ed economica. Attraverso la successione universale dell'incorporante nei rapporti attivi e passivi dell'incorporata, la fusione consente, infatti, di preservare il valore dell'azienda, garantendo sia la continuità degli affidamenti in essere dei servizi che proseguiranno fino a naturale scadenza in capo alla società incorporante (essendo verificati su questa ultima i presupposti di legge dell'ex house providing), sia la salvaguardia dei livelli occupazionali. Per il Comune di Rognano che non avrà una partecipazione indiretta in ALA sarà garantita la continuità del servizio in essere, stante la natura di servizio pubblico essenziale non interrompibile, alle condizioni tecnico economiche e fino alla vigenza del contratto in essere.

L'acquisto della totalità delle partecipazioni della società SASOM - esclusivamente preordinato e funzionale alla fusione per incorporazione di SASOM in ALA senza determinare un concambio per i Comuni soci di SASOM - non configura un acquisto di partecipazioni ai sensi del D.lgs 175/2016 da parte dei Comuni indirettamente soci di ALA, in quanto gli stessi non aumentano le partecipazioni indirettamente possedute, ma anzi garantisce il pieno rispetto delle finalità di razionalizzazione sopra richiamate, estinguendo le partecipazioni detenute dai Comuni in SASOM.

Oltre alle finalità di razionalizzazione sopra descritte, l'operazione di fusione per incorporazione persegue altresì lo scopo aggregativo definito a livello regionale e metropolitano di accentrare le gestioni pubbliche del servizio di igiene urbana in un unico soggetto, che operi su area vasta, nell'ottica di superare la frammentazione di gestioni pubbliche di ridotte dimensioni, diffuse sui vari territori, senza reali sinergie.

L'ulteriore finalità della fusione per incorporazione è, infatti, quella di contribuire alla creazione di un Gestore Integrato dei rifiuti urbani (ALA), che si organizzerà andando a svolgere attività con la propria struttura e parte attraverso operatori scelti sul mercato nel rispetto delle procedure di legge e che sarà pertanto il Gestore unico responsabile di tutte le attività che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche nei Comuni attualmente soci di SASOM, rispondendo in qualità di gestore alla Amministrazione Comunale, che manterrà il proprio ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) nel rispetto del modello adottato dalla Regione Lombardia.

Sotto questo profilo, come detto, la fusione per incorporazione è coerente con gli indirizzi aggregativi a livello regionale e metropolitano, essendo volta a favorire la realizzazione di economie di scala e di scopo derivanti da un'aggregazione di medie dimensioni, in grado di far convergere le esigenze di numerosi Enti locali, con benefici per la collettività in termini di economicità ed efficienza organizzativa.

In particolare, l'Operazione in oggetto risulta allineata: (i) al Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia (D.G.R. n. 6804 del 23 maggio 2022); (ii) all'Intesa quadro Regione Lombardia – Città Metropolitana di Milano del 17 luglio 2024; (iii) alla delibera della Conferenza metropolitana di Milano del 15 aprile 2025; (iv) agli indirizzi strategici del Piano Strategico Triennale del territorio metropolitano 2025-2027 e del DUP 2025-2027; (v) all'art. 5 del D.Lgs. n. 201/2022 sul riordino dei servizi pubblici locali.

Le due direttrici di aggregazione nel servizio di igiene urbana – orizzontale (progressiva estensione territoriale) e verticale (integrazione di tutte le attività secondo la definizione fornita da ARERA con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019) – consentono infatti il superamento delle realtà societarie di micro-dimensioni e la creazione di valore per il mercato, chiamato a competere su specifiche attività ma su bacini più ampi e omogenei.

Così definite le finalità dell'operazione di fusione per incorporazione, si evidenzia come la società incorporante ALA, società *in house providing* a capitale interamente pubblico, rappresenti – per il tramite delle società socie tutte a totale capitale pubblico AMGA Legnano S.p.A., CAP Holding S.p.A., A.S.M. S.r.l. e A.M.S.C. S.p.A. - un modello efficace di organizzazione in house a favore degli Enti Locali soci in via indiretta, per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale sui territori comunali di riferimento.

In linea con il Progetto Industriale di ALA, a valle del percorso amministrativo autorizzativo che ha visto coinvolti anche i Comuni soci di Sasom, in data 10 ottobre 2025 è stato perfezionato l'ingresso nella compagine societaria di ALA del socio CAP Holding S.p.A. mediante l'acquisto di una quota di partecipazione detenuta da AMGA Legnano S.p.A.; ciò al fine di consentire di efficientare il servizio di igiene urbana svolto dalla stessa ALA, che potrà beneficiare delle sinergie tra i settori dei rifiuti e dell'idrico, specialmente in termini di integrazione delle infrastrutture impiantistiche nella disponibilità delle due società pubbliche.

Il Piano industriale di ALA si fonda su un percorso di razionalizzazione volontaria delle gestioni mono o pluricomunali esistenti (come, per l'appunto, quella rappresentata da SASOM) verso la costruzione di un gestore unico integrato di medio-grandi dimensioni in grado di conseguire vantaggi economici e gestionali.

SASOM s.r.l. è società a capitale interamente pubblico, detenuto dai Comuni di Binasco (1,128%), Basiglio (1,140%), Casarile (7,761%), Gaggiano (21,343%), Gudo Visconti (4,657%), Noviglio (9,701%), Rognano (1,106%), Rosate (16,298%), Vernate (8,149%), Vermezzo Con Zelo (13,970%), Zibido San Giacomo (14,746%), che attualmente gestisce, nell'interesse dei Comuni soci, secondo il modello organizzativo dell'*in house providing* il servizio di igiene ambientale e manutenzione verde pubblico sui medesimi territori comunali.

I Comuni soci di SASOM (eccetto il Comune di Rognano) sono anche Comuni soci di CAP Holding, che detiene una partecipazione in ALA. Grazie a tale assetto partecipativo, le predette Amministrazioni comunali possono avvalersi di un modello di *in house* di secondo livello (in house a cascata) che consente di mantenere l'affidamento in house dei servizi alla Società Incorporante ALA attraverso la partecipazione in CAP Holding. Per il Comune di Rognano sarà garantito il contratto in essere fino alla naturale scadenza, demandando al Comune stesso la successiva valutazione della modalità di affidamento da adottare.

In conclusione, l'operazione di fusione in argomento, in attuazione del citato Piano industriale di ALA prevede:

- il mantenimento dell'assetto totalmente pubblico della società risultante dalla fusione per incorporazione, che consente di valorizzare l'affidamento in house dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali, assicurando l'allargamento del bacino di utenti serviti, in un'ottica di partnership pubblico-strategica, razionale e sinergica;
- il superamento della frammentazione di gestioni pubbliche di ridotte dimensioni, riducendo progressivamente il numero di società esistenti in ossequio ai principi di legge, mediante processi di aggregazione;
- il passaggio graduale e flessibile ad una gestione su area vasta, coincidente specialmente con il territorio dell'area Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano e Basso Varesotto, già interessato dal Piano Industriale della società partecipata Neutalia, con conseguente ottenimento di omogeneità e continuità territoriale, economie di scala, contenimento dei costi e perseguimento di politiche di razionalizzazione degli asset e aggregazione delle gestioni;
- l'integrazione dell'intero ciclo dei rifiuti, includendo la raccolta, il conferimento, il trattamento/recupero, nell'ottica dei principi dell'economia circolare;
- l'utilizzo sinergico di infrastrutture tecnologiche e di impianti di proprietà pubblica presenti nell'ambito territoriale di riferimento, con impatti sull'economicità dei servizi erogati e nel rispetto del principio di prossimità;
- l'attivazione di politiche di sinergia con altri servizi a rete in particolare secondo la dinamica di processo *waste-water-energy*;
- il passaggio da una gestione annuale o di medio periodo ad una gestione pluriennale di lungo periodo, funzionale e coerente con la logica dell'assunzione di importanti investimenti pubblici per il miglioramento dei servizi, che richiedono di pianificare l'ammortamento dei costi secondo una programmazione economico finanziaria pluriennale.

Da ultimo, si pone in luce, come, sotto il profilo sequenziale, la cessione onerosa delle partecipazioni di SASOM in favore di ALA sia funzionale e temporalmente antecedente alla fusione: tale schema consente di preservare l'assetto di partecipazione indiretta di secondo livello in ALA tramite CAP Holding (in house a cascata), evitando che una fusione senza previa cessione determini partecipazioni dirette dei Comuni in ALA, con conseguente aggravio dei processi e maggiore complessità di governance.

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., da data successiva all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese competente e precisamente dal giorno 1 luglio 2026 o, laddove necessario, da altra data successiva a quella qui indicata, che le società partecipanti alla fusione indicheranno nell'atto di fusione, sempre che ciò non comporti modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova approvazione del presente progetto e non si alterino i diritti dei soci e dei terzi.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, c.c., e dell'art. 172, comma 9, TUIR, gli effetti contabili e fiscali della fusione sono retrodatati al giorno 01 gennaio 2026 coincidente con l'inizio dell'esercizio in corso alla data di efficacia giuridica della fusione. A decorrere da tale data retroattiva, limitatamente agli effetti contabili e fiscali, tutte le operazioni compiute dalla società incorporata si considereranno effettuate per conto della società incorporante, che subentrerà nei relativi effetti economici, patrimoniali e fiscali.

7. TRATTAMENTI PARTICOLARI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti particolari trattamenti per particolari categorie di soci, e non sussistono soggetti titolari di altri strumenti finanziari o titoli diversi dalle quote sociali.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. VARIE

Ricorrendone i presupposti alla data di stipula dell'atto di fusione, si applicheranno le semplificazioni di cui all'art. 2505 c.c., ivi compreso l'esonero dalla relazione degli amministratori e degli esperti. Resta fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari e dei termini a tutela dei creditori, ai sensi dell'art. 2505-quater del Codice Civile, in funzione della natura giuridica delle società che partecipano alla fusione quali società a responsabilità limitata, come precisato in premessa.

10. ALLEGATI

- Situazione patrimoniale al 31.12.2025 ALA S.r.l.;
- Situazione patrimoniale al 31.12.2025 SASOM S.r.l.;
- Relazione delle relazioni di stima del valore del capitale economico della società SASOM Società Ambiente del Sud Ovest Milanese s.r.l.;
- Statuto della società risultante dalla fusione ALA S.r.l.

data

Per l'Organo Amministrativo di ALA S.r.l.

Per l'Organo Amministrativo SASOM S.r.l.
L'Amministratore Unico
